

aran

AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

Direzione "Contrattazione 2"
U.O. Regioni ed Enti Locali

ARAN - Protocollo Uscita



N.0017741/2018 del 23/11/2018

Roma

Al Comune di *V. ...*
Ufficio Personale

Prot. n. 16382 del 16 ottobre 2018
Risposta a nota prot.n. 5817 del 16 ottobre 2018

Oggetto: art.67, comma 2, lett.c) e comma 3, lett.d) del CCNL 21.5.2018 Funzioni Locali

Nel merito del quesito formulato, relativamente alla particolare problematica esposta, si ritiene utile precisare quanto segue.

L'art. 4, comma 2, del CCNL del 5.10.2001, a suo tempo ha disposto che, annualmente, gli enti possono incrementare le risorse decentrate stabili con quelle corrispondenti all'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità (e degli eventuali assegni ad personam) in godimento dei lavoratori, comunque, cessati dal servizio.

Negli anni, gli enti hanno applicato tale regola nel senso che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso di anno, riportavano subito tra le risorse stabili dello stesso anno quelle della RIA del dipendente interessato, pro rata, tenendo conto cioè solo di quelle effettivamente resesi disponibili calcolate dal medesimo della cessazione, ricomprendendo anche il rateo della tredicesima mensilità.

Dall'anno successivo, veniva invece riportato tra le risorse stabili per la contrattazione di tale anno l'intero ammontare della retribuzione individuale di anzianità, completando così il recupero di tale voce retributiva dei cessati dal lavoro già parzialmente operato l'anno precedente.

Nella prassi degli enti, peraltro, in materia spesso si sono determinati problemi applicativi.

Infatti, molte volte, il recupero delle quote annuali nell'anno di cessazione concerneva importi estremamente limitati oppure, essendo intervenuta la cessazione verso la fine dell'anno, poteva accadere che la contrattazione si fosse già esaurita.

Pertanto, in queste fattispecie sembrava eccessivo una ipotesi di riapertura della contrattazione integrativa (stante la necessità di dare conto sia delle nuove risorse disponibili, sia delle scelte operate in ordine alla loro utilizzazione sia del problema spesso presentatosi dell'impossibilità di attribuzione con effetto retroattivo di certi compensi).



AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

Conseguentemente, in occasione del rinnovo contrattuale, in quella logica di fondo dell'atto di indirizzo di semplificazione delle fonti alimentazione delle risorse decentrate, si è optato per un nuovo assetto dell'istituto, uniforme ed omogeneo.

L'art.67, comma 2, lett. c), del CCNL del 21.5.2018, ha disposto che l'ammontare consolidato delle risorse stabili, di cui al comma 1 del medesimo CCNL, è incrementato *“dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno.”*

Si tratta, come si evince dalla lettura della clausola, di una regola sostanzialmente coincidente con quanto avveniva sulla base dell'art.4 del CCNL del 5.10.2001.

Infatti, in presenza di tale ultima regolamentazione, nell'anno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, le risorse stabili venivano, comunque, implementate dell'intero ammontare della retribuzione individuale di anzianità del dipendente cessato.

Diversa dal passato è, invece, la soluzione adottata per le quote mensili di RIA resesi disponibili nel caso di cessazione del rapporto in corso di anno.

Infatti, al fine di evitare quelle difficoltà sopra evidenziate, l'art.67, comma 3, lett.d), del CCNL del 21.5.2018, ha previsto che le risorse decentrate variabili possono essere incrementate *“degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio”*.

Si tratta una scelta che in qualche modo è coerente e si collega a quella disciplina precedentemente contenuta nell'art.17, comma 5, dell'1.4.1999, secondo la quale le risorse stabili non utilizzate in un anno potevano essere riportate come risorse una tantum tra le risorse variabili dell'anno successivo.

Alla luce di quanto sopra detto, nel caso concreto si avrà che nel 2019 l'ente potrà incrementare:

- a) le risorse di parte stabile per un importo pari all'ammontare annuo della RIA, comprensivo della tredicesima mensilità, del lavoratore cessato nell'anno precedente;
- b) le risorse di parte variabile di un importo, una tantum, pari alle quote di RIA dei mesi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro del dipendente nell'anno precedente (nel caso in esame, i 9/13 dell'ammontare annuale della RIA).

Il possibile incremento potrà avvenire comunque nel rispetto del limite generale dell'art.23, comma 2, del D.Lgs.n.75/2017.

Distinti saluti.

Il Dirigente,
Dn Rosario Soloperto